

- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019: "IMPATTO COVID-19" a cura di Antonio SANGES**

In sede di redazione del bilancio societario alla data del 31 dicembre 2019, gli amministratori, oltre ad applicare la normativa di cui agli artt. 2423 – 2428 c.c., dovranno attivare anche la normativa "Emergenza COVID-19" di cui al (Decreto Cura Italia) D. Legge N. 18/2020 – Legge 27/2020 e (Decreto Liquidità) D. Legge N. 23/2020.

▪ **La Normativa di riferimento:**

A) Decreto Cura Italia Art. 106 D. Legge N. 18/2020 – Legge N. 27/2020

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria é convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, ((del codice civile,)) senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

B) Decreto Liquidità N. 23/2020

Art. 5.

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Art. 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 7.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Dopo aver riportato le normative di cui sopra, interessate alla redazione del bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019, abbiamo approfondito le tematiche in questione attraverso le slides di raccordo che seguono:

1) Bilancio d'esercizio impatto "COVID-19"

Bilancio d'esercizio "Impatto COVID - 19"

- Termini approvazione bilancio (art. 106 D. Legge 18/2020 - Legge N. 27/2020);
- Relazione sulla gestione (art. 2428 comma 1 c.c.);
- Informazione in Nota Integrativa (art. 2427 comma 1 n. 22 quater c.c.);
- Codice Impresa => art. 5 D. Legge N. 23/2020;
- Disapplicazione norme su "Riduzione capitale per perdite" e "scioglimento società" => art. 6 D. Legge n. 23/2020);
- Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020);
- Finanziamento postergato - sospensione operatività art. 2467 c.c. => art. 8 D. Legge N. 23/2020;

1

2) Relazione sulla gestione art. 2428 c.c., e Informazioni Nota Integrativa art. 2427 c.c.

Relazione sulla gestione (art. 2428 comma 1 c.c.) Effetto COVID-19

- > In riferimento al Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31/12/2019 di dovrà illustrare l'impatto COVID-19 riguardo l'andamento societario in termini di:
 - Probabile riduzione dei ricavi 2020
 - Misure contenimento di costi e/o impatto dei costi d'impresa (adozione dispositivi, protezione individuale, lavoro agile, cassa integrazione)
 - Andamento finanziario => evidenziando flussi di cassa derivanti da: Mancato incasso credito, indempienze contrattuali, mancato pagamento debiti, aiuti di provenienza statale

3

3) Art. 5 D. Legge N. 23/2020 Crisi d'Impresa: rinvio entrata in vigore al 01 settembre 2021

**Codice Crisi d'impresa => art. 5
D.Legge n. 23/2020 => Rinvio
01/09/2021**

L'art. 5 del D. Legge 23/2020 determina:

- **Entrata in vigore codice crisi d'impresa dal 15 agosto 2020 al 01 settembre 2021;**
- **Tale proroga non riguarda le previsione art. 389 comma 2 che fissava al 16 marzo 2019 le norme relative ai Gruppi d'impresa**
- **Tale proroga non intacca le norme inerenti la disciplina transitoria pendenti alla data del 01 settembre 2021**

N.B.: => Con lo slittamento del nuovo codice Crisi d'impresa al 01/09/2021 i sindaci e/o revisori non saranno chiamati a svolgere alcuna attività.

7

4) Art. 6 Legge N. 23/2020: disposizione temporanea riduzione Capitale sociale

**Disapplicazione norme
"riduzione capitale per perdite" e
"scioglimento società => art. 6
D. Legge 23/2020**

- **Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2447, 2482 = bis, 2482 = ter c.c.) in relazione a: perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale; perdite che portano il capitale sociale al di sotto del limite legale;**
- **Scioglimento della società causa riduzione/perdita capitale sociale art. 2484 e 2545 duodecies c.c.**

N.B.: Efficacia temporale => Bilancio esercizi chiusi al 31/12/2020.

N.B.: Criteri valutazione (art. 2426 c.c.) svalutazione giacenze di magazzino al 31/12/2019, mancato incasso crediti.

8

5) Art. 7 D. Legge N. 23/2020: “Sospensione della continuità aziendale??”

**Continuità aziendale => art.
7 D. Legge 23/2020**

**Finalità => evitare valutazioni sulla
continuità aziendale e neutralizzazione
dei bilanci 2019 e 2020 derivanti
emergenza COVID-19**

9

6) Art. 8 D. Legge N. 23/2020 sospensione operatività e art. 2467 c.c.

**Finanziamenti postergati –
sospensione operatività art.
2467 c.c. => art. 8 D. Legge
N. 23/2020**

- Art. 8 D. Legge N. 23/2020 ha sospeso l'operatività dell'art. 2467 riferimento al principio della postergazione dei crediti del finanziamento dei soci.
- Normativa finalizzata ad ampliare la portata dei flussi finanziari in entrata nei confronti delle società durante il periodo COVID-19 incentivando i soci (ed equiparando gli stessi a terzi) nel caso di finanziamenti erogati in situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento

**N.B.: => Durata sospensione art. 2467 c.c. => 09/04/2020 –
31/12/2020**

12